

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMAGNOLI CARETONI Tullia, CIFARELLI, PREMOLI, ANTONICELLI, ARFÈ, MONETI, ALBARELLO, LIMONI, PAPA e ARIOSTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972

Comandi di professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria presso le Sovrintendenze alle antichità, le Sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge fu presentato da senatori appartenenti al più ampio arco politico (Sinistra Ind., PRI, PSI, PCI, PLI, PSDI, PSIUP, DC) e fu oggetto di esame da parte di un comitato ristretto della 7^a Commissione (Istruzione). Lo scioglimento anticipato delle Camere rese impossibile la continuazione e la conclusione dell'esame di questo come di altri disegni di legge facenti parte di un gruppo riguardante la tutela dei beni culturali. Confortati anche dal voto espresso dal Congresso dell'Associazione dei musei tenutosi a Potenza nel mese di giugno u.s., crediamo utile ripresentarlo senza modifiche di sorta all'attenzione del Senato.

Il sistema educativo tende ad avvalersi anche da noi sempre più largamente di canali diversi da quelli tradizionali scolastici, mostrando in maniera sempre più evidente la possibilità di una nuova funzione dei beni culturali. Essi, infatti, sono utili non solo quale contatto diretto con la storia e con la realtà attuale, frutto dell'esperienza uma-

na passata ed odierna, ma anche come testimonianza tangibile del « fare » umano nell'ambiente.

Così intesi, secondo il parere di illustri pedagogisti, essi possono diventare un mezzo per superare lo schema del vecchio insegnamento, tradizionalmente diviso per materie e articolato in programmi, nonchè adempiere ad una rilevante funzione di legame tra scuola e società.

Se questo è vero, è vero del pari che le raccolte e i musei assumono una nuova importanza e un nuovo ruolo in ordine ai moderni concetti di ambiente, di beni culturali, di ecologia. Tale ruolo si esplica solo se i musei stessi diventano veri e propri servizi culturali, centri di occupazione culturale, luoghi di incontro, di discussione, di scambio di idee, di comunicazione sociale, di ricerca. Ciò può avvenire sia per i musei che raccolgano testimonianze scientifiche e storiche che per i musei centrati sulle arti figurative ove l'immediatezza visiva è indubbiamente uno stimolo quanto mai incisivo.

È appena il caso di ricordare quanto sarebbero importanti, ai fini di cui fin qui, i cosiddetti « musei viventi », quali la riserva naturale, il parco nazionale, il parco archeologico, il centro storico e via dicendo, che il nostro Paese potrebbe avere in larga copia e che, invece, non ha, per le ragioni più volte e in più sedi denunciate.

Ma, per venire all'argomento che il presente disegno di legge sottopone all'attenzione dei colleghi, si osserva che oggi anche il più tradizionale dei musei non è più il deposito polveroso riservato a pochi studiosi specializzati ed è già, invece, un mezzo di utilizzazione dei beni culturali da parte dei cittadini per la capacità di fornire documentazione, di rendere possibili esplorazioni, per la forza di evocazione propria dei tangibili oggetti testimoni del passato e del presente.

Così impostata, la funzione del museo non appare più « sussidiaria » ma elemento fondamentale di una didattica modernamente intesa.

Sappiamo molto bene come i nostri musei non siano ancora attrezzati a questi compiti, ma sappiamo che questa è la via giusta, come dimostrano le molte pregevoli esperienze fin qui dovute soprattutto all'iniziativa personale e coraggiosa di alcuni dirigenti di taluni istituti.

Se questa è la via da seguire, ci è sembrato lecito proporre un primo modestissimo passo per legare i musei alla scuola di ogni ordine e grado e alle altre istituzioni culturali, dando avvio, se non alla costituzione, almeno alla possibilità di costituzione presso i musei di sezioni didattico-educative che costituirebbero, anche se necessariamente embrionali in una prima fase, potenti veicoli per la circolazione della cultura, capaci di offrire in ogni caso alla scuola nuove impensate possibilità operative.

A questo punto va ricordata la drammatica situazione dell'amministrazione delle belle arti, la limitatezza dei mezzi, la carenza del personale, la totale mancanza di una politica dello Stato per i beni culturali.

I temi di fondo che bisogna affrontare sono quelli di nuove leggi per la salvaguardia, la valorizzazione e l'utilizzazione dei beni

culturali (purtroppo bisogna notare che il voluminoso lavoro della Commissione parlamentare di indagine presieduta dall'onorevole Franceschini non è stato preso in nessuna considerazione dalla nostra classe dirigente); delle nuove « strutture » dei servizi culturali; del reperimento e preparazione del personale che dovrà organizzare e gestire i nuovi mezzi culturali (musei, biblioteche, archivi, centri di lettura dei musei viventi, raccolte, ecc.) ed i relativi nuclei didattici. Ciò va fatto inquadrando seriamente la tematica dei beni culturali nelle leggi istitutive delle regioni e nelle leggi di riforma della amministrazione delle antichità e belle arti e della scuola media, superiore ed universitaria (non dimenticando il problema dell'educazione permanente); rendendo i musei, le raccolte, le biblioteche vitali centri di attività culturali, di studio e di ricerca; dando vita ad una interagente collaborazione tra la scuola e le organizzazioni culturali e il « museo » e, infine, utilizzando molti insegnanti e laureati in storia e filosofia, storia dell'arte, scienze, biologia, geologia, eccetera, che non trovano posto nella scuola per il numero limitato di cattedre disponibili.

In riferimento a quest'ultimo punto è possibile una immediata sperimentazione: ed è quello che si propone il presente disegno di legge.

Esso prevede, infatti, la possibilità di comandare presso le sovrintendenze e presso i musei di particolare importanza (d'arte, scientifici, della tecnica, storici, etnografici, ecc.), sia statali, sia dipendenti dalle regioni e dagli enti locali, insegnanti di ruolo delle scuole medie di ogni ordine e grado che abbiano, oltre ad una sicura preparazione didattico-pedagogica, una accurata competenza nelle singole discipline scientifiche, artistiche, storiche, etnografiche, eccetera. Non sarebbe pensabile affidare tali compiti al personale scientifico dipendente dalle amministrazioni non scolastiche non solo per l'esiguità numerica di esso ma per la diversa preparazione, priva di esperienza didattico-pedagogica.

È questo un primo modesto passo necessario per la costruzione di sezioni didattico-

educative e per ipotizzare secondo concrete esperienze le nuove strutture dei « musei » e dei servizi culturali.

Analoghe esperienze fatte in numerosi Paesi europei, in URSS, negli USA, in Messico, in Israele, in alcuni Paesi del Terzo Mondo, hanno dimostrato come la sola costituzione di embrionali sezioni didattiche abbiano permesso ai musei di moltiplicare il numero dei visitatori. In Bulgaria, ad esempio, a seguito della costituzione di alcune sezioni didattiche il numero dei visitatori nei musei è salito, in soli tre anni, dal 1958 al 1961, da 2.800.000 unità annue a 6.500.000.

La necessità di riorganizzare i musei è stata avvertita fin dagli inizi del secolo e l'UNESCO e l'ICOM hanno chiarito da tempo i problemi chiave della funzione educativa del museo. Particolarmente importanti furono i risultati dei congressi di Brooklyn del 1952, di Atene del 1954 e di Nuova Dehli del 1967, risultati che sono recepiti in Italia solo da pochissimi soprintendenti e direttori dei musei.

Vale inoltre ricordare che l'utilizzazione di insegnanti a pieno tempo nei musei per coordinare le attività didattico-educative ha trovato la sua maggiore applicazione in Francia, ed in particolare nel *Musée des techniques du Conservatoire des arts et métiers* di Parigi, con risultati del tutto eccezionali, come attesta A. Blanc in un articolo apparso nella rivista « Museum » nel corso del 1967.

A conoscenza delle molte discussioni intorno alla concessione di « comandi » i proponenti desiderano tuttavia ricordare che non mancano in Italia precedenti della utilizzazione di insegnanti di ruolo nelle scuole secondarie in diverse attività didattico-educative e di ricerca: basterà ricordare i comandi di insegnanti « liberi docenti » presso le università, o di insegnanti di storia presso la Giunta nazionale di studi storici.

Non ci sembra ardito, dunque, proporre in analogia a quei provvedimenti una analoga procedura ben fissata e limitata per legge per gli insegnanti di cui trattasi.

L'articolo 1 stabilisce che gli insegnanti di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado possono

essere comandati a prestar servizio presso le sovrintendenze alle antichità, presso le sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza statali o dipendenti dalle regioni e dagli enti locali.

L'articolo 2 stabilisce che il numero di tali comandi è fissato in centoventi: numero che non appare eccessivo ove si ponga mente alla stragrande mole del nostro patrimonio culturale e alle necessità di centri come Roma, Napoli, Firenze e Venezia.

L'articolo 3 definisce i compiti di tali insegnanti, non solo per evitare che essi siano utilizzati per altre mansioni ma per significare che tali comandi sono concessi esclusivamente a che si vengano creando sezioni didattiche.

L'articolo 4 affida al Ministro della pubblica istruzione l'emanazione del decreto annuale che fissa il contingente di cui all'articolo 1 con l'obbligo di sentire il parere della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione nonchè le sezioni prima, seconda e terza del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. È sembrato altresì opportuno indicare, fra gli organi cui chiedere il parere, l'Associazione nazionale dei musei cui si deve un profondo lavoro di orientamento e di propaganda in questo settore ai fini più volte ricordati in questa relazione.

Il Ministro della pubblica istruzione deve altresì stabilire le norme per la concessione dei comandi: i proponenti non hanno voluto fissare per legge tali norme che però è ragionevole prevedano seri accertamenti culturali e attitudinali dei comandati.

L'articolo 5 fa carico della spesa ai capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativi agli stipendi del personale docente delle scuole ed istituti secondari.

L'articolo 6 fissa i consueti termini per l'entrata in vigore della legge stessa.

I proponenti sono ben consapevoli di sottoporre all'attenzione e, confidiamo, alla benevolenza dei colleghi una « ennesima leggina », ma non hanno saputo fin qui trovare altra strada per dar luogo ad un « servizio » che può essere di notevole utilità.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I professori di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria di ogni ordine e grado possono essere comandati a prestar servizio presso le sovrintendenze alle antichità, presso le sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza (d'arte, scientifici, storici, della tecnica, etnografici) statali o dipendenti dalle regioni o dagli enti locali.

Art. 2.

I comandi di cui al precedente articolo non possono superare, in ciascun anno scolastico, il numero complessivo di centoventi.

Art. 3.

I professori comandati ai sensi dell'articolo 1, in rapporto alle esigenze educative e didattiche delle scuole secondarie di ogni ordine e grado, saranno utilizzati per l'organizzazione ed il funzionamento di sezioni didattiche presso i più importanti musei d'arte, scientifici, storici, della tecnica, etnografici.

Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà annualmente, entro il 15 marzo, con proprio decreto, a ripartire il contingente di cui all'articolo 2, sentita la sezione seconda del Consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni prima, seconda e terza del Consiglio superiore delle antichità e belle arti e l'Associazione nazionale dei musei, in relazione alle accertate esigenze, e provvederà altresì a fissare le norme per il conferimento dei comandi.

Art. 5.

La spesa per i comandi prevista dalla presente legge è a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sul capitolo relativo alla spesa per gli stipendi al personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria cui appartengono i professori comandati.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.